

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) l'8 agosto 2017 — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/D. Balandin e a.**

**(Causa C-477/17)**

(2017/C 357/05)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Centrale Raad van Beroep

**Parti**

*Ricorrente:* Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

*Convenuti:* D. Balandin, I. Lukachenko, Holiday on Ice Services B.V.

**Questioni pregiudiziali**

Se l'articolo 1 del regolamento n. 1231/2010 <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che i lavoratori subordinati con la cittadinanza di un paese terzo, che risiedono fuori dall'Unione ma lavorano temporaneamente in diversi Stati membri alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito nei Paesi Bassi, possono invocare il (titolo II del) regolamento n. 883/2004 <sup>(2)</sup> e il regolamento n. 987/2009 <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU 2010, L 344, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (...) (GU 2009, L 284, pag. 1).

**Ricorso proposto il 9 agosto 2017 — Repubblica ceca/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea**

**(Causa C-482/17)**

(2017/C 357/06)

*Lingua processuale: il ceco*

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, O. Serdula e J. Vlácil, agenti)

*Convenuti:* Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente conclude nel senso che la Corte voglia:

- annullare la direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi <sup>(1)</sup> [in prosieguo: la «Direttiva»];
- condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

In subordine, la ricorrente conclude nel senso che la Corte voglia:

- annullare l'articolo 1, punto 6), della Direttiva, nei limiti in cui esso inserisce nella direttiva 91/477/CEE <sup>(2)</sup> il paragrafo 3 dell'articolo 5 e il secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 6;
- annullare l'articolo 1, punto 7), della Direttiva, nei limiti in cui esso inserisce nella direttiva 91/477/CEE il paragrafo 4bis dell'articolo 7;
- annullare l'articolo 1, punto 19), della Direttiva, nei limiti in cui esso:
  - inserisce i punti 6, 7 e 8 nella categoria A della parte II dell'Allegato I della direttiva 91/477/CEE,

- modifica la categoria B della parte II dell'Allegato I della direttiva 91/477/CEE,
  - inserisce il punto 6 nella categoria C della parte II dell'Allegato I della direttiva 91/477/CEE,
  - modifica la parte III dell'Allegato I della direttiva 91/477/CEE;
- condannare il Parlamento europeo e il Consiglio alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il primo motivo di ricorso verte su una **violazione del principio di attribuzione**. La Direttiva è stata adottata sulla base dell'articolo 114 TFUE, anche se l'obiettivo che essa persegue non è la rimozione degli ostacoli al funzionamento del mercato interno, bensì ed esclusivamente la prevenzione del crimine e del terrorismo. Ebbene, in tale campo il legislatore dell'Unione non ha il potere di adottare misure di armonizzazione.

Il secondo motivo di ricorso verte su una **violazione del principio di proporzionalità**. Il legislatore dell'Unione non si è posto minimamente la questione della proporzionalità delle misure adottate e non si è preoccupato di conseguire informazioni sufficienti (per esempio, con una valutazione d'impatto) per verificare con cognizione di causa la conformità a detto principio. Ne è scaturito che il legislatore dell'Unione ha adottato misure manifestamente sproporzionate, consistenti nel proibire determinati tipi di armi semiautomatiche seppur non adoperate nell'Unione europea per commettere atti di terrorismo, nell'inasprire la regolamentazione di determinate armi di pericolosità minima (riproduzioni d'epoca ovvero armi ormai definitivamente disattivate) e nel sanzionare, infine, il possesso di determinati caricatori.

Il terzo motivo di ricorso verte su una **violazione del principio della certezza del diritto**. Le categorie di armi vietate definite da ultimo (A7 e A8), come pure la disposizione che sanziona il possesso di caricatori oltre una certa misura, sono, ai fini della certezza del diritto, del tutto prive di chiarezza, tale che non consentono agli interessati di conoscere con esattezza i loro diritti e doveri. L'articolo 7, paragrafo 4bis, della direttiva 91/477/CEE, come risultante dalla Direttiva (la cd. grandfathering clause [clausola dei diritti quesiti]), finisce peraltro con l'imporre agli Stati membri l'adozione di norme interne di effetto retroattivo.

Il quarto motivo di ricorso verte su una **violazione del principio di non discriminazione**. La deroga prevista nel secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 91/477/CEE, come risultante dalla Direttiva, sembra sicuramente una misura di carattere neutro; in realtà, le condizioni della sua applicazione sono determinate in modo da convenire unicamente al sistema svizzero di conservazione delle armi usate durante il servizio militare, ciò che manca di giustificazione obiettiva avuto riguardo alle finalità della Direttiva.

<sup>(1)</sup> GU 2017, L 137, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU 1991, L 256, pag. 51.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) l'11 agosto 2017 — Passenger Rights sp. z o. o. w Warszawie/Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-490/17)

(2017/C 357/07)

Lingua processuale: il polacco

### Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

### Parti

Ricorrente: Passenger Rights sp. z o. o. w Warszawie

Resistente: Deutsche Lufthansa AG

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se lo sciopero interno organizzato dal sindacato dei lavoratori del vettore rientri nell'ambito delle «circostanze eccezionali» di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato <sup>(1)</sup>, in combinato disposto con il considerando 14 del medesimo regolamento.